

mato dalla Corte di cassazione di Roma fosse un principio esatto.

Si cita, in primo luogo, per affermare questa competenza esclusiva del potere amministrativo, l'articolo 1° della legge sulle opere pubbliche, in cui è detto che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi, canali di scolo, ed artificiali. Ma mi sembra che l'invocazione di quest'articolo involgerebbe una petizione di principio, poichè se quest'articolo devolve all'autorità amministrativa la competenza, il regime delle acque pubbliche, non dice però che il dichiarare se queste acque siano o no pubbliche, appartiene all'autorità amministrativa.

E ci è un'altra ragione che porge questo stesso articolo 1° per andare in diverso senso. Quest'articolo dice che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici le strade nazionali, così ordinarie, come le strade ferrate, le strade provinciali, comunali e vicinali, e le opere che si eseguono a spese dei comuni e delle provincie, nei limiti, e nei casi determinati dalla legge.

L'articolo 20 poi della stessa legge sulle opere pubbliche dice così: " Gli elenchi delle strade approvate definitivamente, e di cui sarà deposta copia negli archivi della prefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

" Le questioni però che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime o delle opere annesse sono giudicate dai tribunali ordinari. "

Dunque la polizia e la vigilanza delle strade è affidata all'autorità amministrative. Nondimeno, se sorge questione di proprietà intorno al suolo, questa questione è devoluta al tribunale ordinario; ed effettivamente dev'essere così, poichè, come ben diceva l'onorevole Gerardi, può appartenere alla competenza amministrativa tutto ciò che involve un criterio, un giudizio il quale possa essere determinato da ragioni d'amministrazione più che da fatti positivi; ma quando si tratta di giudicare sopra elementi fisici e permanenti, su qualche cosa di sua propria natura pubblica o privata, ciò importa un giudizio di diritto che non può essere sottratto al magistrato ordinario; poichè le questioni sul diritto di proprietà non si possono decidere che dai tribunali ordinari.

L'onorevole Mantellini ha citato pure l'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche e ha detto che era chiara la competenza amministrativa secondo quest'articolo. Per verità il sentire a parlare di chiarezza a proposito di quest'arti-

colo 124 è qualche cosa che mi sorprende, perchè se c'è un articolo il quale abbia dato luogo a questioni lo quali sono apparse come insolubili e sono ancora insolute, è quest'articolo 124; in fatti quest'articolo ha prodotto una varietà di giurisprudenza sia presso il Consiglio di Stato, sia presso l'autorità giudiziaria.

Ad ogni modo però quest'articolo stesso dice che spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione sulle opere che nuocciono al buon regime delle acque pubbliche.

Ma, ripeto, il vedere poi se sono pubbliche o private implica una questione di proprietà la quale deve essere giudicata dall'autorità giudiziaria.

Credo perciò che l'emendamento dell'onorevole Mantellini non si possa accettare e che si debba tener ferma la formola proposta dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

Mantellini. Meno male che non ho sbagliato la questione, se ho sbagliato la soluzione; però non mi pare.

L'articolo 20 della legge sulle opere pubbliche non mette in questione gli elenchi, e non fa giudicare al tribunale se la strada, che compariva fra le nazionali nell'elenco debba passare fra le provinciali, o viceversa. L'articolo 20 limita la questione che rimette al giudizio dei tribunali le questioni che insorgono sulla proprietà del suolo. Per questo articolo l'elenco rimane definitivo appena resti approvato per decreto reale, sulla proposta del Consiglio superiore ecc. ecc. Gli elenchi delle strade definitive " fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione. " Ed il capovero soggiunge:

" Le questioni però che nascono sulla proprietà del suolo delle medesime e per le opere annesse sono giudicate dai tribunali ordinari. "

L'articolo 20 parla delle strade che stanno ferme, mentre i torrenti si mutano. E pei torrenti non l'articolo 20, ricorre il 124; articolo 124 che non si può cancellare dalla legge sulle opere pubbliche solo perchè vi si sollevarono e sollevano molte questioni.

Questa suscettibilità, non so, potrebbe anche apparire un po' spinta; che ognora e quando si tratta di competenza dei Consigli tecnici dell'amministrazione, pare che si metta innanzi qualche cosa che senta di proibito, qualche cosa di pauroso. Non esageriamo!